



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

Art. 10 (Accordo)

Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo

Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo, l'Istituzione competente di questa Parte deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, rispetto all'altra Parte, a una prestazione calcolata ai sensi dell'Articolo 11 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 1 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024
Estremi	Legge 23 giugno 2025, n. 98
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-98-2025/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it